

Codice A1103A

D.D. 20 settembre 2023, n. 825

Ordinanza di archiviazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 (F. 1BAC/2018).



ATTO DD 825/A11000/2023

DEL 20/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 (F. 1BAC/2018).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 1002 del 18.12.2018, dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – GRUPPO DI CUNEO, STAZ. DICORTEMILIA a carico del signor *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 46/18 del 15.11.2018, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati su area individuata alle particelle 8 E 32 del Fg.5, Catasto Terreni del Comune di COSSANO BELBO, in data 15.11.2018, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, c. 1, della L.r. n. 25/2003, in combinato disposto con l'art. 18 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R, relativi all'inosservanza dell'obbligo di presentazione di perizia tecnica definitiva nei termini di legge per l'invaso CN01144 ;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ma che abbia presentato difesa scritta e istanza di audizione (regolarmente tenutasi in data 26/4/23) come previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto il Dpgr 12/R del 09/11/2004;

ritenuto che l'ignoranza della legge di per sè non determini buona fede in senso giuridico mancando un'induzione qualificata in errore (il trasgressore semplicemente non conosceva il precetto della legge);

considerato che risulta essere stato, seppur tardivamente, assolto l'obbligo di legge omesso;

ritenuto che la responsabilità da illecito amministrativo anche relativamente alle fattispecie omissive sia strettamente personale e laddove la legge regionale utilizza l'espressione "invasi esistenti" lo faccia per attribuire la responsabilità da illecito amministrativo soltanto ai proprietari degli invasi in essere all'epoca dell'inadempimento al termine di un anno (perentorio) dall'approvazione del regolamento esecutivo, in tal modo escludendo per differenza tutti i proprietari successivi a qualsiasi titolo in quanto l'obbligo amministrativo (presentazione della perizia definitiva) poteva essere materialmente adempiuto soltanto dal titolare del diritto proprietario all'epoca della conclusione dell'iter normativo di completamento dell'esatto precetto

preso atto del parere conforme del competente servizio tecnico della Direzione Opere pubbliche che segnala, fra l'altro, il pur tardivo adempimento all'obbligo di deposito oggettivamente omesso;

visto in particolare l'art. 4, c. 1 della L.r. n. 25/2003 come sanzionato dall'art. 6, c. 1, lett. a) della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni" art. 6, comma 2, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- vista la D.G.R. n. 1 -4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- vista la D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione delle linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017";

determina

ARCHIVIA

gli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente atto all'accertatore

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri